COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 4 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Condizioni tecniche e modalita' di costruzione.

La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

La Societa' dovra' inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) larghezza della piattaforma stradale, m. 5;

b) altezza della massicciata centimetri 45;

c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie 3 metri, e 4 metri e centimetri 10 al livello della piattaforma stradale;

d) dimensioni delle traverse, metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 24 di larghezza, centimetri 14 di altezza;

e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio del peso di 36 chilogrammi a metro lineare e della lunghezza di metri 12, e con minuto materiale metallico del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario;

f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti, 4 metri e 50 centimetri;

g) larghezza minima delle gallerie a livello delle rotaie, 4 metri e 20 centimetri;

h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie, 5 metri e 50 centimetri;

i) nicchie in galleria da una sola parte, a distanza di metri 30, con marciapiede dalla parte delle nicchie;

k) le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori saranno conformi ai moduli gia' presentati col progetto in data 1 maggio 1887 firmato dall'ingegnere Pessione, per la linea Ponte Santa Venere-Potenza;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

per la linea Lecco-Colico:

raggio minimo trecento metri.

pendenza massima dieci per mille;

per la linea Rocchetta Melfi-Gioia:

raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima quindici per mille;

per le linee Rocchetta Melfi-Potenza e Solmona-Isernia:

raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima ventotto per mille;

per la linea Barletta-Spinazzola:

raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima quindici per mille, con facolta' alla Societa' di portarla al venti per mille tra Canosa e Spinazzola.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it